

Nel momento in cui resti coinvolto in un sinistro e scopri che il conducente della macchina che ti è venuta addosso di cognome fa “La Bua”, qualche brutto presentimento ti dovrebbe venire. Evidentemente non è stato così per la povera signora B. (e per i suoi inesausti avvocati), come si evince dalla lettura della ordinanza n. 3146/2017 della Suprema Corte che ha ispirato questa breve noterella a margine.

Il “peccato originale” della signora B. è stato quello di cedere alle lusinghe del “serpente” Ania e di addentare la “mela avvelenata” costituita dal risarcimento diretto.

Questa scelta sciagurata ha innescato una catena di conseguenze una più disastrosa dell’altra, che al confronto la cacciata dall’Eden pare una specie di gita di piacere.

La signora B. cita (correttamente ex art. 149 c.d.a.) la propria Compagnia (Axa Ass.ni) e il responsabile civile. Quest’ultimo si costituisce e in giudizio interviene anche l’agguerritissimo conducente / danneggiante (il La Bua di cui sopra); entrambi svolgono azioni riconvenzionali nei confronti della signora B. e di Axa Ass.ni.

Qui scatta il primo, ben noto, corto circuito. Il fiduciario Axa si trova così costretto a gestire un rapporto processuale “contro natura”, per così dire: attacca frontalmente il proprio assicurato e non può difendersi dalla minaccia “alle spalle”, portata dal danneggiante. La bua, sia consentito lo scontato gioco di parole, è garantita.

Il secondo corto circuito ha poi conseguenze catastrofiche. Nel corso dell’istruttoria condotta nel giudizio di primo grado emerge il coinvolgimento nel sinistro di un terzo veicolo. Il Giudice di Pace si ferma al comma 1 dell’art 149, legge che la procedura si applica “*in caso di sinistro fra due veicoli a motore*” e ne trae la dolorosa conseguenza che vada dichiarata improcedibile l’azione introdotta dalla signora B., alla quale peraltro attribuisce incidentalmente un concorso di responsabilità nella misura del 70%.

Non dev’essere stato facile per gli avvocati della signora B. spiegarle che, oltre a pagare – immaginiamo - le spese legali ad Axa e al corresponsabile non avrebbe ricevuto un centesimo di risarcimento, neppure quel misero 30% pure riconosciutole dal Giudice di Pace.

Non meglio vanno le cose in appello, ma, per fortuna, c’è un Giudice in piazza Cavour.

La Suprema Corte (relatore Tatangelo) valorizza il disposto dello sciagurato D.P.R. n. 209/2005, quello che escludeva (art. 9) “*i compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale*”, ricordate?

Poiché l’art. 1 del D.P.R. recita, in un italiano rivedibile, che si deve intendere per «sinistro» risarcibile ex art. 149 c.d.a. “*la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili*”; e poiché nel sinistro in questione al (conducente del) misterioso terzo veicolo non è stata attribuita alcuna corresponsabilità, ecco resuscitare il risarcimento diretto.

Fa un po’ sorridere, col dovuto rispetto, leggere che tale interpretazione sarebbe coerente con la ratio della procedura di indennizzo (sic) diretto, il cui scopo sarebbe quello di “*semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento*”, visto che proprio il caso della povera signora B. dimostra l’esatto contrario.

Un altro insegnamento pratico appare peraltro evidente: sarebbe bastato non addentare quella “mela avvelenata” per evitare tutto questo pasticcio.

Dario Mastria